8

P E R

Lo principe di Francavilla Signor Vincenzo Imperiale

C O N T R A

Il duca di Simari Signor Luigi Barretta.

NEL TRIBUNALE DI APPELLO RESIDENTE IN NAPOLI.

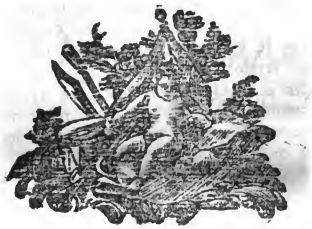

P E R

Le principe di Buranville Signor Vincenzo Imperiale

C O N T R A

Il duca di Silani Signor Luigi Bartolini

MAÎTRE TRINQUILLET DE PERELLO AVOCAT EN PARLEMENT

Con istromento del dì 4 del mese di novembre dell' anno 1791 fu venduto il feudo di Mesagne dal duca di Simari D. Giuseppe Barretta al principe di Francavilla D. Vincenzo Imperiale per lo prezzo di ducati 323mila. Questa somma è stata in diverso modo dal compratore soddisfatta fuorchè il residuo di ducati 18420 e grana 3. Il compratore istesso varie azioni produsse per minorazione del prezzo, e per ritenzione. Con sentenza, e con decreto del S. C. profferiti nello stesso giorno 23 febbrajo 1802 furono definite le quistioni succennate (1).

La sentenza medesima fu in tutte le sue parti eseguita, per cui in vigore delle ritenzioni ammesse, dopo il calcolo dello scrivano della causa (2) restò minorato il debito negli anzidetti ducati 18420 e grana 3.

Il decreto suddetto contenne la facoltà al principe di ritenere il prezzo della piazza da calcolarsi sull' annua rendita di ducati 390, coll' obbligo intanto allo stesso di pagare l' annuo interesse alla ragione convenuta nell' istromento, sotto la condizione però di doversi dal creditore e dal debitore fare obbligazione di stare in giudizio ec. Questo decreto fu impugnato da Simari con le nullità, che tuttavia trovans' indiscusse.

In settembre 1805 si morì il venditore duca D. Giuseppe Barretta. I di lui creditori dedussero il patrimonio nel S. R. C. presso lo scrivano Monteforte. Il di lui figliuolo duca D. Luigi deduse l' eredità nello stesso tribunale presso lo scrivano Guadagni, ed accompagnò tal giudizio di deduzione con lo sperimento de' suoi propri diritti nascenti dai fedecommessi istituiti da suo avo D. Ignazio, di cui avea ottenuta la spettanza. Dopo varie fasi li giudizi

(1) *fol.* 434 *p. v.* & 118 *sec. vol.*
(2) *fol.* 465.

dizj suddetti furono uniti, e quello della deduzione della eredità chiamò a se l'altro della deduzione del patrimonio.

Erasi in questo stato quando piacque all'attual duca D. Luigi di adire il commissario allora consigliere D. Giosuè Starace, e vantandosi possessore de' maggiorati anzidetti dimandò che stato gli fosse permesso di esigere la rendita maturata e maturanda, a lui per la causa suddetta dovuta.

Questa dimanda così diretta per gli semplici frutti dei beni fedecommessati vedesi per avventura nella esecuzione altrimenti incamminata; dapoichè uno degl'avvocati de' creditori del patrimonio, ed il curatore medesimo danno i loro consensi indistintamente perchè il duca D. Luigi avesse esatti i frutti de' beni della eredità del duca D. Giuseppe senza distinguere i fedecommessati dai liberi, ed aggiungendovi solamente la condizione d'esser tenuto esso duca Luigi *adimplere onera ipsis bonis adnexa*. Questi consensi produssero il decreto *habito colloquio* de' 25 Giugno 1808, il quale fu corrispondente ai consensi come sopra prestati (1).

Uno degli avvocati de' creditori, e molti creditori nominalmente si dolsero fortemente di tali disposizioni marcandone l'ingiustizia (2). Da ciò nacque che il commissario della causa chiamando tutti gl'interessati innanzi di se, volle che fosse preceduta una relazione dello scrivano della causa, nella quale venissero registrati tutti li beni appartenenti alla eredità, de' quali col precedente decreto del S. C. erasi data l'esazione al duca D. Luigi. Indi con atto di consenso di tutte le parti fu stabilito di darsi esecuzione al decreto de' 25 giugno con la condizione ingiunta a Simari di obbligarsi presso gl'atti a soddisfare i creditori, e gl'altri pesi creditarj dal frutto de' beni enunciati nella nota dello scrivano della causa (3).

Pendevano intanto altre decisioni da farsi dal S. C. su di gravi

(1) *fol.* 86 & 87 *proc. ad istanza de' creditori*,
(2) *fol.* 89, 90 & 100.
(3) *fol.* 102.

vi detrazioni, e minorazioni di prezzo di Mesagne dimandate dal principe di Francavilla, mentre trovavansi maturate alcune quantità del capitale residuale di ducati 18420 e grana 5. Il duca D. Luigi perciò malamente rivestito del carattere, e delle facoltà de' creditori si credette nello stato di adire l'abolito S. C., e di dimandare il pagamento di esse. Si opinò per parte del principe d' impedire il progresso di tale azione per effetto delle dimandate detrazioni, per le quali tanto l' abolito S. C., che dipoi il tribunale di appello serbarono lo sperimento presso i giudizj rispettivi, obbligando il principe di Francavilla al pagamento delle annualità arretrate in ducati 1908. 64.

In esecuzione adunque del giudicato è venuto il Principe stesso ad adempire al prescritto pagamento, ma in far ciò ha creduto essere giusto di ritenere ducati 300 da lui pagati al notajo stipulatore dell' istromento di vendita per gli adempimenti dell' istromento medesimo. Ha creduto ancora di doversi dal Tribunale dichiarare la legittimità della persona del duca D. Luigi nella esazione della restante somma de' ducati 1608. 64.

Si giustifica la ritenzione de' ducati 300.

TRa i patti contenuti nell' enunciato strumento di vendita del 1791 vi è quello di doversi dal compratore pagare al venditore ducati 5000 liberi, perchè costui adempisse a tutte le spese occorrende per l' effettuazione, e per la stipula del contratto; *e per gli adempimenti nelle restituzioni, cessioni di ragioni, estinzioni, retrovendite, quietanze, notamenti*, e per tuttociò, che all' uopo era bisognevole (1). Tra maggior somma furono pagati gl' indicati ducati 5000, e sebene avesse il compratore quasi interamente pagato il prezzo de' ducati 323000, pure il venditore non adempì a quanto dal canto suo aveva promesso in riguardo a' notamenti al margine dell' istrumento in proporzio-

(1) *fol.* 58 *at.* 60 *at. e* 72 *pr. vol. presso Santelia.*

zione delle somme ricevute. Mosso da questa ragione nel dì 16 marzo 1807 il principe di Francavilla dimandò nel S. C. di obbligarsi per lo venditore duca di Simari la di lui eredità giacente all' adempimento de' promessi notamenti, altrimenti, con la facoltà di ripeterne l' importo, gli fosse stato lecito di fare gli adempimenti suddetti. Era allora esistente la eredità giacente del duca D. Giuseppe, e quindi non contento il principe di Francavilla di far notificare il decreto di *adimpleat* al curatore della stessa eredità, alla quale era diretto, fece eziandio notificarlo al procuratore dell' attual duca D. Luigi, ed al curatore del patrimonio Dot. D. Luciano Caramarico (1). Nè altro sistema tenne nella notifica del *cum effectu*.

Il curatore del patrimonio con vaga supplica cercò d' impedire la esecuzione del citato decreto (2); e lo stesso fece il nominato duca D. Luigi con altra supplica (3). Di poi sviluppando meglio la sua eccezione vi aggiunse altra supplica di *proponat contenta*, nella quale dedusse, che inutilmente l' attore aveva fatto notificare il suo procuratore, giacchè costava dagli atti di essersi egli astenuto dall' adizione della eredità paterna, e che in forza della spettanza ottenuta de' fedecommessi di sua casa, aveva istituito giudizio presso gli atti medesimi, affinchè venissero tali fedecommessi ristorati delle alienazioni sofferte. Non ostante ciò l' attore, intesi tutti gl' interessati, spinse innanzi la sua azione in modo che il S. C. nel dì 30 Giugno 1807 dichiarò *bene fuisse provisum in decreto diei 10 aprilis currentis anni fol. 492, & super deductis in supplicatione fol. 494 dominus causæ commissarius partibus auditis de justitia provideat*. Nè contro di tal decreto notificato al procuratore del duca, ed al curatore della eredità giacente vedesi prodotto gravame di sorte veruna.

E' opportuno quì di marcare, che il decreto di *cum effectu adim-*

(1) *fog.* 491 *a t. d. vol.*
(2) *fog.* 293.
(3) *fog.* 494.

adimpleat del dì 10 aprile 1807 approvato dal testè citato decreto del S. C. fu ne' seguenti termini concepito: *quod magnificus curator hæreditatis jacentis quondam illustris ducis Sybaris D. Josephi Barretta cum effectu præcise, & peremptorie infra alios dies quatuor adimpleat contenta in retroscripto memoriali, alias liceat illustri principi Francavillæ facere adimplementa contenta in dicto memoriali suis sumptibus in damnum dictæ hæreditatis.*

Il più facile raziocinio mostra la giustizia della ritenzione de' ducati 300 dimandata dal principe di Francavilla. Costa dall' intero complesso de' processi, che il duca di Simari D. Luigi, ripudiando l' eredità paterna abbia sperimentato i diritti a lui appartenenti sui fedecommessi in vigore della ottenuta spettanza. Costa eziandio, che il patrimonio del duca D. Giuseppe per effetto di decretazione della Regal Camera fu incardinato, ed incorporato presso gli atti della eredità giacente dello stesso duca D. Giuseppe, e tuttociò per effetto di operazioni forse non interamente commendabili del duca D. Luigi. Si è di sopra marcato per quali vicende, e con quali mezzi avesse egli il duca strappato da alquanti creditori il permesso di poter esigere le annualità de' fondi dedotti presso la ripudiata eredità giacente. Or se il duca di Simari altra azione non vanta contro il principe di Francavilla per astringerlo, come ha fatto, al pagamento degl' interessi sul residuo del prezzo se non quella, che gli fu communicata da' creditori, che l' eredità giacente rappresentavano, e se questa eredità con decreto anteriore era stata obbligata al pagamento di ducati 300 per gli adempimenti, ne risulta ad evidenza, che mentre la eredità istessa, la quale agisce sotto il nome del duca di Simari, è creditrice de' nominati interessi, è nello stesso tempo liquida debitrice de' nominati ducati 300. Pare che altro non ci voglia per dimostrare i requisiti della compensazione pretesa dal principe di Francavilla. Liquido è il credito della eredità per effetto del giudicato del Tribunale di Appello, liquido è il credito, che le contropo-

ne il principe di Francavilla per effetto del giudicato del S. C.. La persona che sperimenta il credito in maggior somma, e che soffrir deve la compensazione di somma minore è la stessa eredità del Duca D. Giuseppe.

Questi due requisiti sono bastanti per le note legali disposizioni ad indurre una compensazione, e molto più la dimandata ritenzione. Ma nel caso in disputa vi è di vantaggio che unico ed identico sia il principio donde sorge l'azione della eredità per gl'interessi, e l'eccezione della ritenzione, cioè l'istrumento di vendita del 1791. Una capricciosa ostinazione solamente potrà rinvenire in un affare tanto chiaro inutili eccezioni per impedire gli effetti della compensazione.

Crescerà sempre più la ragione del principe di Francavilla ove si rifletta, che non altrimenti fu dal S. C., come si è di sopra marcato, permesso al duca di esigere le annualità, se non sotto l'obbligo di *adimplere onera ipsis bonis adnexa*. Tra i pesi della eredità giacente vi era sicuramente quello di adempire ai notamenti, per gli quali era stata condannata dall'abolito S. C. fin dal 1807. Il duca dunque anche in esecuzione del decreto, che lo abilita all'esazione non può opporsi all'adempimento di un peso, di cui ha promessa la soddisfazione.

NE' si dica dal duca di Simari, che il tribunale di prima istanza abbia in menoma parte trasgredito, o alterato il giudicato del tribunale di appello, allorchè in vista dell'intero deposito di ducati 1908 : 64 ha ordinata la liberazione in beneficio di lui di soli ducati 1608 : 64 facendo rimanere in deposito i rimanenti ducati 300 sino a che non avesse il tribunale istesso, meglio informato de' fatti, che tra le parti si discettavano, date le ulteriori provvidenze. Il tribunale di appello nel profferire la sentenza del pagamento de' ducati 1908. 64 tutto altro ebbe presente, menochè la ritenzione de' ducati 300 risultante dal decreto dell'abolito S. C. del 1807. L'azione nascente al principe di Francavilla di ritenere com-

pen-

pensando il suo liquido credito col suo liquido debito nasce dal ministero della legge, e può egli usarne al momento della esecuzione del giudicato, che lo astringe al pagamento del debito. È inutile di rammentare le note teorie della Romana legislazione, con la quale va di accordo la nuova. L' articolo 1290 del codice Napoleone non lascia dubbio sul tale oggetto. *La compensazione si fa ipso jure per sola operazione della legge, ed anche senza saputa de debitori. Nel momento, in cui due debiti esistono contemporaneamente, si estinguono reciprocamente fino alla concorrenza delle rispettive lor quantità.*

Sebene versasse la disputa nella esecuzione del giudicato del tribunale di appello, pure era tra le attribuzioni del tribunale di prima istanza di esaminare il valore della proposta compensazione, di cui non si era fatto lo sperimento nè nell' abolito S. C. nè nello stesso tribunale di appello. Irregolarmente si duole il duca di Simari delle procedure del tribunale di prima istanza, che ha serbata alla sua cognizione la decisione della dimandata compensazione, giacchè se altrimenti avesse fatto avrebbe contro il disposto della legge denegata la provvidenza ad un' azione, che dalla stessa legge protetta si offeriva alla sua giudicatura.

Si giustifica la pretensione del principe di Francavilla, di dovere il duca di Simari legittimare la sua persona.

Conobbe molto bene il tribunale di prima istanza il valore di questa dimanda; ma siccome i termini della sentenza del tribunale di appello dirigevano il pagamento di ducati 1908. 64 al duca di Simari D. Luigi Barrerta, liturgico sempre, ed osservante delle sue attribuzioni non si credette nello stato di estrinsecare il suo voto sull' oggetto medesimo. Ma sullo stesso sicuramente non rimarrà in silenzio la giustizia del tribunale di appello, che in

fore

forza del gravame del principe di Francavilla dovrà esaminarne l'importanza.

Si è di sopra osservato, che il duca di Simari D. Luigi mentre apparentemente vantavasi di fedelmente essi della sua casa, e con doppia fino accorgimento volle diventare il regolatore, e l'amministratore de' beni liberi, che apparentemente aveva mostrato di non curare. Basta dare un'occhiata a' processi per rilevare gl'infelici mezzi usati nella riuscita di tal disegno. Le clamori di un'onesto avvocato de' creditori, e de' creditori medesimi non furono altrimenti accherati se non alla vista del quantitativo de' fondi creditarj, che si davano in esazione al duca, ed alla vista dell'obbligo di costui di ripartire trà essi creditori i frutti de' beni medesimi e di adempire agli altri pesi alla eredità annessi.

Or nella nota de' beni creditarj del duca D. Giuseppe, i frutti de' quali debbonsi esigere dal duca D. Luigi, e per gli quali egli si obbligò *penes acta*, non vien registrato il credito, che l'eredità istessa rappresenta contro il principe di Francavilla per lo residual prezzo del feudo di Mesagne.

Non è già che il principe istesso dopo il giudicato del tribunal di appello abbia intenzione di sfuggire il pagamento degl'interessi sul cennato residual prezzo; egli ha esattamente adempiuto al prescritto del tribunal di appello con la esibizione della poliza della intera somma. E' giusto però che lo stesso tribunale non lo lasci esposto alla duplicazione del divisato pagamento ad istanza de' creditori ereditarj del duca di Simari D. Giuseppe. Costoro, come si è evidentemente marcato, permisero al duca D. Luigi di esigere tassativamente i frutti de' cespiti descritti nella nota, in cui non fu descritto il vantato credito contro il principe di Francavilla. Potrebbero i creditori medesimi in qualunque tempo rivolgersi contro lo stesso principe, per aver costui pagato al duca D. Luigi senza il loro consenso, e senza una delegazione fattagli.

Sino a che dunque non sarà il duca di Simari rivestito del-

le

le opportune facoltà, che lo abilitano direttamente all'esazione di tal credito in nome de' creditori, non sarà regolare che egli venga a farla, restando così esposto il debitore all'azione di un duplicato pagamento, che potrebbesi sperimentare in nome della eredità giacente.

2. Qualunque sia la facoltà, che i creditori del duca D. Giuseppe avessero data, o che in seguito dassero a beneficio del duca D. Luigi, la medesima non è operativa, nè ha efficacia di sorte veruna, perchè i creditori donde nasce non sono liquidi, non essendo nè graduati, nè discussi, e perciò mancanti di qualità opportuna da communicare ad altri.

3. Ancorchè i creditori, da' quali l'attual duca desume le sue facoltà fossero legittimi, egli non può trasgredire la legge, alla quale sarebbero sottoposti i creditori medesimi se direttamente esigessero quantità dal patrimonio in conto de' propri crediti. Essi dovrebbero osservare la legge della cauzione, che ciascuno creditore dà per cautela del patrimonio, e degli altri creditori privilegiati, o anteriori che sopravvenissero, ed avocassero dalle loro mani le somme già ricevute. Nè il S. C. col decreto *habito colloquio* alterò menomamente questa liturgia constantemente ricevuta. Con l'obbligo ingiunto al duca di *adimplere onera bonis ipsis adnexa* intese certamente che nel pagamento si avesse dovuto serbare la ritualità dalla legge nascente. L'osservanza di questa costante liturgia, (1) che desume il suo principio da legali stabilimenti, (2) merita nel rincontro presente la protezione del tribunale. Gravissime sono le azioni dedotte dal principe di Francavilla per minorazione di prezzo. Trovasi sulle stesse compilato il termine, ed è prossimo il tribunale a pronunziare il suo giudizio. Quale adequata idea di giustizia e di equità potrà soffrire che l'attore trovi consumate quelle somme medesime, di cui per lo rito non ha potuto impedire la soddisfa-

(1) *De Rosa prat. civ. cap.* 1 *n.* 146.
(2) *L.* 2 *ff. de usufr. ear. rer. L.* 8. *ff. eod.*

fazione, e de quali formano l'unica sua speranza per lo rinfranco de' suoi danni.

4. L'attual duca D. Luigi con la qualità di spettario de' fedecommessi della sua casa ha istituito giudizio per le alienazioni de' fondi soggetti a' fedecommessi fatte da suo padre D. Giuseppe. Non si è astenuto di noverare tra le stesse la vendita del feudo di Mesagne, e di chiamarne allo sperimento il compratore del feudo medesimo. Sarà altra l'occasione di esaminare il valore di tali azioni; intanto però è sicuro, che de medesime esistono, e nella veduta, sia strana quanto si voglia, di un felice esito si comprende, che il duca nella rivindica potrebbe conseguire con i fondi anche gl' interessi.

Il pagamento degl' interessi sul residual prezzo del feudo di Mesagne fatto dal compratore in esecuzione del giudicato provviene appunto da quel fondo, sul quale il duca D. Luigi ha istituito il giudizio di rivindica. E' ingiusto, che i creditori sul patrimonio libero dispongano de' frutti del patrimonio soggetto, e lascino così il compratore di buona fede esposto alle azioni del fedecommessario. Sino a che dunque le azioni da costui intentate non sieno escluse dal tribunale, non si potrà a beneficio di altri disporre del frutto di quei beni, che sono l'oggetto delle azioni medesime.

Napoli 9 maggio 1809.

VA1
154+160